

Diritti e doveri

Impiegati e datori di lavoro hanno vari diritti e doveri. Sono regolamentati dalla legge p.es. l'orario massimo di lavoro, il diritto alle ferie e la copertura assicurativa.

Contratto di lavoro

Normalmente i contratti di lavoro vengono stipulati per scritto. Ma sono validi anche i contratti conclusi verbalmente. Valgono le disposizioni legislative del Codice delle obbligazioni (Obligationenrecht). In esso sono contenuti degli standard minimi. In questo modo anche le persone senza un contratto scritto hanno dei diritti, ma anche dei doveri.

Diritti dei lavoratori

In Svizzera i lavoratori posseggono per legge vari diritti. Fra i più importanti vi sono:

- I datori di lavoro sono tenuti ad annunciare i propri dipendenti alle assicurazioni sociali, a stipulare per essi un'assicurazione contro gli infortuni e a versare una parte dei contributi.
- Tutti i lavoratori hanno diritto ad un minimo di 4 settimane di ferie pagate. Questo vale proporzionalmente anche per le persone assunte con paga oraria o che lavorano a tempo parziale.
- La durata massima della settimana lavorativa è di 50 ore. In alcuni settori le ore sono solo 45.
- I lavoratori hanno diritto ad un attestato di lavoro scritto.
- Chi si ammala o subisce un infortunio e lavora presso l'azienda da più di tre mesi, ha diritto per un certo periodo di tempo al pagamento del salario.
- Le donne incinte e le donne che hanno partorito, godono di particolari diritti (Mutterschutz).

Salario

In Svizzera non esiste per legge un salario minimo. Tuttavia in molti settori è previsto un contratto collettivo di lavoro CCL (GAV) nel quale sono stabiliti i salari minimi. Uomini e donne hanno diritto al medesimo salario per lo stesso lavoro. La somma stabilita nel contratto di lavoro è il salario lordo. Ciononostante viene pagato il salario netto, dal quale sono già dedotti i contributi per le assicurazioni sociali (Sozialabzüge). Per le persone con un permesso di soggiorno B, un permesso F o un permesso N, un permesso L (soggiorno di breve durata) o un permesso G (frontalieri) vengono inoltre dedotte direttamente le imposte alla fonte (Quellensteuer).

Licenziamento

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro e il lavoratore devono rispettare i termini di disdetta stabiliti nel contratto. Licenziamenti senza preavviso sono permessi solo in casi eccezionali. È sempre possibile richiedere una motivazione scritta per il licenziamento. Chi è ammalato, chi ha subito un infortunio, chi è incinta o ha partorito, è tutelato/a specificamente dal licenziamento. Licenziamenti illegittimi possono essere impugnati di fronte al tribunale. Se è il lavoratore stesso a licenziarsi, questo può avere effetti sull'ammontare dei sussidi provenienti dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Ulteriori informazioni (link, indirizzi, opuscoli, fogli informativi)

www.hallo-ar.ch/it/lavoro/diritti-e-doveri